

originale



COMUNE MONTE CASTELLO DI VIBIO

Provincia di Perugia

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

NUMERO 50 DEL 29-12-2025

OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) ANNO 2026

L'anno 2025 il giorno 29 del mese di Dicembre alle ore 17:00, nella sala delle adunanze consiliari del Comune suddetto, alla Prima convocazione in sessione Ordinaria, che è stata partecipata ai Signori Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

		Presente/Assente
CERQUAGLIA Agnese	Sindaco	Presente
BRUGNOSSI Daniela	Consigliere Comunale	Presente
MECARELLI Tonino	Consigliere Comunale	Presente
SILVI Kevin	Consigliere Comunale	Presente
LIPPARONI Antonio	Consigliere Comunale	Presente
CACIOTTO Lorenzo	Consigliere Comunale	Presente
FALCHETTI Orietta	Consigliere Comunale	Presente
PANCRAZI Costantino	Consigliere Comunale	Presente
CERQUAGLIA Roberto	Consigliere Comunale	Presente
SANESI Alice	Consigliere Comunale	Assente
DOMINICI Gianluca	Consigliere Comunale	Presente

Assegnati n. 11
Presenti n. **10**

In carica n. 11
Assenti n. **1**

Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza la Dott.ssa AGNESE CERQUAGLIA nella sua qualità di SINDACO.

Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza e ne cura la verbalizzazione (art. 97, c. 4.a, del T.U. n. 267/2000) il segretario comunale DOTT.SSA PAOLA BASTIANINI.

La seduta è pubblica.

Nominati scrutatori i Signori: LIPPARONI ANTONIO - PANCRAZI COSTANTINO - DOMINICI GIANLUCA.

Il Presidente, premette che sulla proposta della presente deliberazione sono stati resi i prescritti pareri.

x La presente deliberazione, è divenuta esecutiva poiché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 – comma 3 T.U. 267/2000).

Nel procedere alla trattazione del punto iscritto all'O.d.G., il Sindaco illustra la seguente proposta di delibera:

“VERIFICATO che ai sensi dell'art. 1, comma 738, della legge n. 160 del 27.12.2019 a decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'art. 1, comma 639, Legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI); l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783;

VISTA la legge n. 160 del 2019, all'art. 1, comma 756, stabilisce che i comuni possono diversificare le aliquote dell'imposta municipale propria (IMU) di cui ai commi da 748 a 755 dello stesso art. 1, esclusivamente sulla base di fattispecie predeterminate, che sono state individuate con decreto 7 luglio 2023 del Vice Ministro dell'economia e delle finanze (di seguito anche «decreto»), che ha, altresì, approvato l'Allegato A, il quale declina le condizioni in base alle quali i comuni possono introdurre ulteriori differenziazioni all'interno di dette fattispecie;

CONSIDERATO CHE:

- *Con decreto 6 settembre 2024 del Vice Ministro dell'economia e delle finanze, all'esito della fase di sperimentazione avvenuta nel corso dell'anno 2024, in considerazione di quanto previsto dall'art. 6-ter, comma 1, del D.L. n. 132 del 2023, è stato riapprovato l'Allegato A, che sostituisce il precedente di cui al citato decreto 7 luglio 2023;*

- *Con decreto 6 novembre 2025 del Vice Ministro dell'economia e delle finanze, in considerazione delle esigenze emerse nel corso dell'anno d'imposta 2025, primo anno di applicazione obbligatoria del Prospetto, è stato riapprovato l'Allegato A, che sostituisce il precedente di cui al predetto decreto 6 settembre 2024;*

- *I comuni, ai sensi del successivo art. 1, comma 757, anche nel caso in cui non intendano diversificare le aliquote, devono, comunque, redigere la delibera di approvazione delle stesse accedendo all'applicazione informatica disponibile nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale (di seguito anche «Portale») che consente, previa selezione delle fattispecie di interesse, di elaborare il prospetto delle aliquote (di seguito anche «Prospetto»), che forma parte integrante della delibera stessa, la quale senza di esso non è idonea a produrre gli effetti di cui ai commi da 761 a 771 del medesimo articolo;*

- *Le aliquote e le eventuali esenzioni stabilite dai comuni nel Prospetto, ai sensi dell'art. 1, comma 767, della legge n. 160 del 2019, hanno effetto, per l'anno di riferimento, a condizione che il Prospetto medesimo sia pubblicato sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze entro il 28 ottobre dello stesso anno. A tal fine, i comuni sono tenuti a trasmettere il Prospetto entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno;*

- *In caso di discordanza tra il Prospetto e le disposizioni contenute nel regolamento di disciplina dell'IMU, ai sensi dell'art. 1, comma 764, della legge n. 160 del 2019, prevale quanto stabilito nel Prospetto;*

VISTO che con deliberazione di C.C. n. 55 del 27.12.2024 è stato deliberato l'approvazione delle aliquote IMU anno 2025, confermando le aliquote IMU approvate per l'annualità 2024;

RITENUTO opportuno confermare per l'annualità 2026 le aliquote Imu approvate per le annualità 2025; Tutto ciò premesso;

PROPONE

1) Di approvare per l'annualità 2026 le aliquote IMU, secondo il nuovo prospetto allegato.”

Tutto ciò premesso, in assenza di interventi, senza discussione, il Sindaco mette ai voti la sopra

riportata proposta.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la sopra esposta proposta.

RISCONTRATA la competenza propria.

VISTO il parere favorevole espresso in data odierna dalla Commissione Consiliare Unica Permanente;

Con votazione legalmente resa per alzata di mano ai sensi di legge, dai 10 Consiglieri presenti e votanti, UNANIMEMENTE favorevoli;

DELIBERA

Di approvare e far propria la proposta in premessa enunciata e conseguentemente:

1. DI APPROVARE, per le motivazioni di cui in premessa, per l'annualità 2026 le aliquote IMU, secondo il nuovo prospetto allegato, che risulta essere predisposto accedendo all'applicazione informatica disponibile nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, confermando le aliquote approvate per l'annualità 2025;

Inoltre, il Consiglio, valutata l'urgenza imposta dalla volontà di concludere tempestivamente il procedimento, con ulteriore votazione legalmente resa per alzata di mano, ai sensi di legge, dai 10 Consiglieri presenti e votanti, UNANIMEMENTE favorevoli;

DELIBERA

1) Di dichiarare la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000, previa apposita votazione.

Si passa alla trattazione del successivo punto iscritto all'O.d.G.

P A R E R E D I R E G O L A R I T A ' T E C N I C A

Il Responsabile del competente servizio, ai sensi dell'art.147 – comma 1 del D.Lgs. 18.08.2000 n.267 e ss.mm.ii., esprime parere favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa

Monte Castello di Vibio, 27-12-2025

**IL RESPONSABILE DI AREA
ORSINI MARIA GRAZIA**

Documento Firmato Digitalmente

P A R E R E D I R I L E V A N Z A C O N T A B I L E

Il Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., esprime parere FAVOREVOLE alla regolarità contabile della proposta di deliberazione e attesta la copertura finanziaria.

Monte Castello di Vibio, li 27-12-2025

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FINANZIARIO
Orsini Maria Grazia**

Letto, approvato e sottoscritto,

Il Segretario Comunale

PAOLA BASTIANINI

Il Sindaco

CERQUAGLIA AGNESE

Documento Firmato Digitalmente

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) ANNO 2026

Il Responsabile del competente servizio, ai sensi dell'art.147 – comma 1 del D.Lgs. 18.08.2000 n.267 e ss.mm.ii., esprime parere favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa

Monte Castello di Vibio, 27-12-2025

**IL RESPONSABILE DI AREA
ORSINI MARIA GRAZIA**

Documento Firmato Digitalmente

OGGETTO:APPROVAZIONE ALIQUOTE IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) ANNO 2026

PARERE DI RILEVANZA CONTABILE

Il Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., esprime parere FAVOREVOLE alla regolarità contabile della proposta di deliberazione e attesta la copertura finanziaria.

Monte Castello di Vibio, lì **27-12-2025**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Orsini Maria Grazia



COMUNE DI MONTE CASTELLO DI VIBIO

PROVINCIA DI PERUGIA

PUBBLICAZIONE

DELIBERAZIONE n. 50 del 29-12-2025

OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) ANNO 2026

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all'albo pretorio on line del sito web istituzionale di questo Comune dal 11-03-2026 al 26-03-2026 (art. 124 c.1, del T.U.E.L. 267/2000);

Monte Castello di Vibio, 11-03-2026

Il Responsabile dell'Area Amministrativa

Maria Grazia Orsini

Documento informatico sottoscritto digitalmente

Prospetto aliquote IMU - Comune di MONTE CASTELLO DI VIBIO

ID Prospetto 16563 riferito all'anno 2026

Ai sensi dell'art. 1, comma 764, della legge n. 160 del 2019, in caso di discordanza tra il presente prospetto e le disposizioni contenute nel regolamento di disciplina dell'imposta prevale quanto stabilito nel prospetto stesso.

Comune oggetto di fusione/incorporazione che applica aliquote differenziate nei preesistenti comuni: NO

Abitazione principale di categoria catastale A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze		0,6%
Assimilazione all'abitazione principale dell'unità immobiliare posseduta da anziani o disabili di cui all'art. 1, comma 741, lett. c), n. 6), della legge n. 160 del 2019		SI
Fabbricati rurali ad uso strumentale (inclusa la categoria catastale D/10)		0,1%
Fabbricati appartenenti al gruppo catastale D (esclusa la categoria catastale D/10)		0,86%
Terreni agricoli		Esenti ai sensi dell'art. 1, comma 758, della legge 27 dicembre 2019, n. 160
Aree fabbricabili		1,06%
Altri fabbricati (fabbricati diversi dall'abitazione principale e dai fabbricati appartenenti al gruppo catastale D)		1,06%
Fabbricati appartenenti al gruppo catastale D	Categoria catastale: - D/5 Istituto di credito, cambio e assicurazione (con fine di lucro)	0,96%
Altri fabbricati (fabbricati diversi dall'abitazione principale e dai fabbricati appartenenti al gruppo catastale D)	Immobili di categoria B Categoria catastale: - B/1 Collegi e convitti, educandati; ricoveri; orfanotrofi; ospizi; conventi; seminari; caserme	0,61%
Altri fabbricati (fabbricati diversi dall'abitazione principale e dai fabbricati appartenenti al gruppo catastale D)	Abitazione locata o in comodato - Tipo contratto: Comodato d'uso gratuito Categoria catastale: - A/2 Abitazioni di tipo civile - A/3 Abitazioni di tipo economico - A/4 Abitazioni di tipo popolare - A/5 Abitazioni di tipo ultrapopolare - A/6 Abitazioni di tipo rurale - A/7 Abitazioni in villini - A/11 Abitazioni ed alloggi tipici dei luoghi - Condizioni locatario/comodatario: Parenti - Sino al primo grado (ipotesi di cui all'art. 1, comma 747, lett. c), della legge n. 160 del 2019)	0,76%

Elenco esenzioni e/o agevolazioni indicate dal comune:

Nessuna esenzione presente.

Precisazioni

Devono intendersi richiamate le esenzioni, le assimilazioni all'abitazione principale, le detrazioni e le agevolazioni previste dalla legge alle condizioni nella stessa stabilite.

Per le fattispecie di cui all'art. 1, commi 747 e 760, della legge n. 160 del 2019, l'imposta è determinata applicando la riduzione di legge sull'aliquota stabilita dal comune per ciascuna fattispecie.

Sono escluse dall'applicazione dell'agevolazione di cui all'art. 1, comma 747, lett. c), della legge n. 160 del 2019, le unità immobiliari classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.

Le pertinenze delle abitazioni principali e degli altri immobili non sono autonomamente assoggettate a tassazione in quanto, sulla base dei criteri civilistici di cui all'art. 817 c.c. e della consolidata giurisprudenza di legittimità in materia, alle stesse si applica il medesimo regime di tassazione degli immobili di cui costituiscono pertinenze.

Le pertinenze dell'abitazione principale, in particolare, ai sensi dell'art. 1, comma 741, lett. b), della legge n. 160 del 2019, devono intendersi "esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo".

Per contratti di locazione di immobili devono intendersi esclusivamente quelli registrati ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.